

Bando di gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione del servizio aereo di linea sulla rotta Ancona – Milano Linate e viceversa ai sensi dell'articolo 16 paragrafi 9 e 10 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
CIG B6AD3F5129

Premessa

Lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito “MIT”) - ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi nell'unica seduta svoltasi in data 18 marzo 2025, ha imposto oneri di servizio pubblico (di seguito “OSP”) per i servizi aerei di linea sulle rotte Ancona – Milano Linate e viceversa, Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Napoli e viceversa le cui prescrizioni sono contenute nel decreto ministeriale dell'8 aprile 2025, n. 83.

Con nota informativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie C del 30 aprile 2025 si è data diffusione a detta imposizione.

Nel caso in cui nessun vettore abbia dichiarato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1° novembre 2025, servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta Ancona – Milano Linate e viceversa, senza usufruire di diritti di esercizio in esclusiva e senza alcuna compensazione finanziaria, lo Stato italiano – MIT - ai sensi dell'articolo 16 paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, limita l'accesso alla rotta ad un unico vettore e concede per un periodo di due anni con possibilità di proroga (al massimo fino al quarto anno), il diritto all'esercizio in esclusiva e con compensazione dei servizi aerei di linea sulla stessa rotta tramite gara pubblica, secondo la procedura prevista dall'art.17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il testo del presente bando, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, è trasmesso alla Commissione europea che rende pubblico l'invito a presentare le offerte di gara mediante una nota informativa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così come previsto dall'articolo 17 paragrafo 4 dello stesso Regolamento.

La documentazione di gara e qualsivoglia informazione pertinente correlata è resa disponibile dall'ENAC ai vettori che ne faranno richiesta all'indirizzo di posta elettronica osp@enac.gov.it. In alternativa la richiesta potrà essere inoltrata ad ENAC, Direzione Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I - 00185 ROMA.

Disposizioni generali

Il presente bando definisce l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara stessa, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza della Convenzione di cui al successivo paragrafo 5, alle sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

1. Oggetto della Gara

Oggetto della gara è l'affidamento in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea sulla rotta Ancona-Milano Linate e viceversa, a far data dal 1° novembre 2025, per 2 (due) anni (eventualmente prorogabile al massimo per altri due anni) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del MIT dell'8 aprile 2025, n. 83.

2. Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei dell'Unione europea per cui ricorrano i presupposti di cui ai successivi punti 2.1. e 2.2.

2.1. Requisiti generali e tecnici

Requisiti generali:

Alla data di presentazione dell'offerta il vettore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. e ii. e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001, o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;

3. non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico;
4. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm. e ii.;
5. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra:

- per i punti 1, 2 e 3, il candidato attesta la sua posizione con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come specificatamente dettagliato nel capitolato di gara;
- per il punto 4, il candidato attesta la sua posizione con la dichiarazione prevista dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm. e ii., o con autocertificazione ai sensi del sopracitato articolo 47 del DPR 445/2000;
- per il punto 5, il candidato attesta la sua posizione con la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio ai sensi dei sopracitati artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Una volta individuato il vettore aggiudicatario, l'ENAC, nel caso di vettore candidato italiano o con stabile organizzazione in Italia, provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso, invece, di vettori candidati di uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, e senza stabile organizzazione in Italia, la certificazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere rilasciata dalle Amministrazioni e Organismi del Paese d'origine a cui deve essere allegata – ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.33, c.3 – una traduzione italiana di cui venga certificata la conformità al testo straniero da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

- L'ENAC provvederà, con riferimento al vettore aggiudicatario, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. e ii.

Si precisa inoltre che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente gara sia i vettori già ammessi al concordato, sia quelli che hanno depositato il ricorso per

l'ammissione al concordato stesso. In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà produrre nella **Busta A** di cui al paragrafo 16 apposita autorizzazione del Tribunale competente.

In caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare, in sede di partecipazione alla gara, una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, nonché la documentazione richiesta dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e ss.mm. ed ii..

Alla data di presentazione dell'offerta il vettore dovrà:

1. avere il possesso attuale e non condizionato di COA (*Certificato Operatore Aereo*) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della normativa UE, in corso di validità ed efficace;
2. avere il possesso attuale e non condizionato di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008, in corso di validità ed efficace;
3. avere la disponibilità – o impegnarsi a garantirla per tutto il periodo di svolgimento del servizio onerato – di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
4. impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

La perdita dei richiesti **requisiti generali** e **tecnici** in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.

La perdita dei richiesti **requisiti generali** e **tecnici** in un momento successivo alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

L'ENAC, con apposita comunicazione, evidenzierà al vettore interessato eventuali omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelli che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica, assegnando un termine per

sanare le stesse non superiore a dieci giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Il vettore concorrente che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In ogni momento della procedura di gara, l'ENAC può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato; i chiarimenti resi non possono in ogni caso modificarne il contenuto.

Per i vettori che intendano presentare l'offerta si richiama, in particolare, l'obbligo di rispettare:

- il contenuto del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
- il contenuto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il contenuto del “Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile nel sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

2.2 Ulteriori requisiti

Alla data di inizio di esercizio del servizio di trasporto aereo onerato sulla rotta di cui al presente bando il vettore aggiudicatario dovrà anche:

1. avere la disponibilità di una contabilità analitica (che ai fini dell'erogazione dei saldi di esercizio dovrà essere certificata da società di revisione contabile) che attesti – così come specificato nel capitolato, di cui al paragrafo 4 – costi e ricavi afferenti alla rotta onerata;
2. vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer Reservation System*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso le agenzie di viaggio.

La carenza dei presenti requisiti a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio onerato sulla rotta comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

3. Procedura

La gara di cui al presente bando è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ed è aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ENAC, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 21 del presente bando, procede, considerati i criteri premiali definiti nel capitolato di gara, alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità del servizio offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, dell'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per l'espletamento del servizio, assumendo a base di gara l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del presente bando di gara.

4. Documentazione tecnica di gara

L'ENAC, individuata quale stazione appaltante, ha predisposto, sentito il MIT, il capitolato che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara e costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara, il formulario tecnico (*formulario T*) il formulario economico (*formulario E*), e uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere con il vettore che, dopo la selezione, risulterà aggiudicatario.

5. Convenzione per regolare l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio sarà regolato da una Convenzione sottoscritta digitalmente tra il vettore aggiudicatario e l'ENAC, redatta secondo lo schema tipo di cui al paragrafo 4 e integrata con gli elementi tecnici ed economici presentati nell'offerta del vettore risultato, poi, aggiudicatario.

La convenzione prevede che il vettore aggiudicatario stipuli accordi con la Regione Marche e/o con soggetti pubblici/privati che ne facciano richiesta, per l'acquisto semplificato di biglietti aerei per il proprio personale.

Costituisce condizione di efficacia della Convenzione il decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i

servizi satellitari (di seguito “DGATASS”) con il quale il MIT rende esecutivo l’esito della gara, concede il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulla rotta di cui al paragrafo 1 del presente bando e approva la Convenzione stessa (v. articolo 7 del decreto ministeriale dell’8 aprile 2025, n. 83).

6. Compensazione finanziaria

La compensazione finanziaria è calcolata in ottemperanza alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (in particolare cd “*Pacchetto SIEG*”).

6.1 Importo a base di gara

L’importo massimo per la compensazione finanziaria, comprensiva di un margine di utile ragionevole, assunto a base di gara per l’affidamento del servizio di trasporto aereo per la rotta in questione, è pari a:

- complessivamente, per due anni di esercizio, con IVA esclusa, € 9.504.559,00
(novemilionicinquecentoquattromilacinquecentocinquantanove/00 euro).

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato di cui al paragrafo 4, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l’offerta economica e con ripartizione annuale, l’importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui al presente paragrafo, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

6.2 Margine di utile ragionevole

Per l’espletamento del servizio viene concesso al vettore un margine di utile ragionevole, comprensivo di un coefficiente di rischio relativo al settore aeronautico riferito alla rotta onerata oggetto del presente bando, determinato ai sensi della Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03) e della Decisione della Commissione europea (2012/21/UE), pari al 6,4% dei costi del servizio per la prestazione dell’onere di servizio pubblico sulla rotta indicata nel paragrafo 1.

Tale margine in ogni caso non potrà superare la somma - con IVA esclusa - di € 263.681,00 (duecentosessantatremilaseicentoottantuno/00 euro), per il primo anno, di € 264.458,00

(duecentosessantaquattromilaquattrocentocinquantotto/00 euro), per il secondo anno e la somma di € 528.139,00 (cinquecentoventottomilacentotrentanove/00 euro), con IVA esclusa, per l'intero periodo pari al 6,4% dei costi ipotizzati in sede di dimensionamento del servizio per la prestazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta in parola.

6.3 Determinazione dell'importo della compensazione

L'importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente alla fine di ciascuno dei due anni di esercizio in funzione dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, derivanti dalla contabilità analitica certificata da società di revisione contabile, nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato di gara.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla Convenzione, stante la natura dell'erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici.

Il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili e un conguaglio finale al termine di ciascun anno, secondo le prescrizioni contenute nella Convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 14.

Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese precedente e dopo la validazione degli stessi da parte della Direzione Territoriale competente, viene erogato, mensilmente, un anticipo nella misura dell'80% di 1/12 dell'importo annuale.

Al termine di ciascuno dei due anni di esercizio, l'ENAC determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica certificata da società di revisione contabile presentata dal vettore per la rotta in questione.

In tale contabilità sono indicati costi e ricavi afferenti alla rotta onerata nonché, separatamente e in modalità aggregata, costi e ricavi afferenti alle restanti attività; dette ultime attività includono anche quelle relative all'esercizio di frequenze ulteriori rispetto a quelle minime previste nel decreto impositivo.

A tal fine l'ENAC analizza a consuntivo l'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dichiarato dal

vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica, secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione verrà proporzionalmente adeguata; tale adeguamento non sarà applicato nel caso in cui il vettore abbia operato meno voli per causa a lui non imputabile (nel qual caso è comunque operata una riduzione della compensazione in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non effettuati: cfr più avanti, paragrafo 10);
2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza tra *Costi* e *Ricavi*, ma comunque non superiore alla compensazione massima stabilita con l'atto di aggiudicazione;
4. nel caso in cui la totalità degli anticipi forniti nella misura sopraindicata sia superiore alla compensazione spettante, risultante dalla verifica effettuata dall'ENAC, la sovracompenrazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita all'ENAC stesso per essere riutilizzata per la continuità territoriale di Ancona;
5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella massima stabilita con l'atto di aggiudicazione.

7. Tariffe

Nelle offerte presentate i vettori dovranno precisare l'eventuale percentuale di ribasso sulle tariffe massime da applicare ai passeggeri residenti ad Ancona e alle categorie ad essi equiparate.

8. Durata della Convenzione

La durata della Convenzione di cui al paragrafo 5 è pari a 2 anni a decorrere dal 1° novembre 2025.

L'attivazione del servizio sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore e da un rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Nel caso in cui la Regione Marche confermasse la necessità dell'operatività del collegamento onerato in parola, con apposita comunicazione evidenzierà al MIT e all'ENAC, in tempo utile prima della scadenza dei due anni, l'opportunità di continuare ad operare il collegamento onerato.

Una volta accertata la disponibilità finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, di concerto con le Amministrazioni anzidette, chiederà all'aggiudicatario la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di altri due anni.

Il vettore aereo s'impegna a mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, nonché tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione di oneri, nel presente bando, nel capitolato e nella Convenzione.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al paragrafo 10 del presente bando.

9. Recesso dalla Convenzione

L'ENAC, acquisito il parere favorevole del MIT nonché della Regione Marche, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione di cui al paragrafo 5, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno centottanta giorni, da inviare al vettore tramite raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste o imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso in cui sia necessario riesaminare l'imposizione in seguito alla procedura prevista dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore aggiudicatario potrà recedere dalla Convenzione solo al termine di una stagione aeronautica e rispettando un termine di preavviso di almeno 9 mesi.

A tal fine dovrà presentare all'ENAC idonea richiesta a mano o tramite raccomandata o, ancora, per posta elettronica certificata.

10. Inadempimenti e sanzioni

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella Convenzione di cui al paragrafo 5, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a seconda del numero delle violazioni commesse, e così come compiutamente dettagliato nella stessa Convenzione.

Il numero dei voli che, rispetto a quelli da garantire in forza dell'imposizione, non sono stati operati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2% dei voli previsti per ciascuno dei due anni di esercizio.

Oltre tale limite, il vettore dovrà corrispondere all'ENAC, a titolo di penale, la somma di € 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni volo non operato accertato alla conclusione di ciascun anno di esercizio.

L'ENAC, inoltre, procederà a una riduzione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli non effettuati. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale di Ancona.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- altri casi di forza maggiore.

In tali casi, come già indicato al paragrafo 6.3, punto 1), seconda parte, verrà, comunque, operata una riduzione della compensazione in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non effettuati.

In tali stessi casi il vettore avrà, comunque, facoltà di recuperare le frequenze non effettuate riprogrammandole, entro un tempo ragionevole in aggiunta alle frequenze ordinarie, per consentire il riavviamento dei passeggeri.

Nelle ipotesi di cancellazione di voli imputabile al vettore, la facoltà di recuperare le frequenze nei termini e con le modalità anzidette è

subordinata all'assenso della Regione Marche, acquisito il parere favorevole del MIT e dell'ENAC, e alla disponibilità di bande orarie (slot).

Verificato il recupero delle frequenze, non saranno applicate né le riduzioni della compensazione né le penali previste per cancellazioni imputabili al vettore.

La mancata osservanza del termine previsto al paragrafo 9 per il recesso da parte del vettore è sanzionata con una penale, calcolata sulla base della compensazione massima prevista e del numero di giorni di mancato rispetto dei termini medesimi mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{CA}{GG} \times gg$$

Dove:

P = penale

CA = compensazione annuale

GG = giorni dell'anno in esame (365 o 366)

gg = giorni di mancato preavviso

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al paragrafo 6.1; il raggiungimento di tale limite comporta gli effetti di cui al punto 15.3.

Ferme restando le penali di cui al presente paragrafo, al vettore sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di trasporto aereo.

11. Garanzia a corredo dell'offerta

Al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare, con le modalità specificate nel capitolato di cui al paragrafo 4, apposita garanzia a favore dell'ENAC, pari a € 142.568,00 (centoquarantaduemilacinquecentosessantotto/00 euro).

La garanzia deve avere validità per almeno 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'ENAC, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

Successivamente alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5 è svincolata la predetta garanzia nei confronti del vettore aggiudicatario.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale di Ancona.

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di efficacia del bando indicata al paragrafo 12, l'ENAC ne dà comunicazione ai vettori che hanno depositato un'offerta e provvede contestualmente allo svincolo della garanzia allegata alla medesima offerta.

12. Requisiti di efficacia della procedura di gara

A norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del Regolamento (CE) 1008/2008, l'efficacia della procedura di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo dell'Unione europea comunichi all'ENAC, entro la data di sottoscrizione della Convenzione con il vettore aereo selezionato, l'intenzione di avviare, a partire dal 1° novembre 2025, il servizio aereo di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto sulla rotta indicata al paragrafo 1, senza usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

13. Garanzia di esecuzione

Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio in esclusiva del servizio aereo onerato di cui al presente bando è obbligato a costituire, con le modalità specificate nel capitolato di gara di cui al paragrafo 4, apposita garanzia fideiussoria a favore dell'ENAC - che dovrà trasmettere ai fini della stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5 - volta a garantire la corretta esecuzione del servizio e pari ad € 475.228,00 (quattrocentosettantacinquemiladuecentoventotto/00 euro).

La garanzia sarà svincolata, terminato il servizio, all'esito regolare dell'ultima verifica, da parte dell'ENAC, del conto di gestione della rotta onerata presentato dal vettore aggiudicatario e della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dal provvedimento di imposizione, dal presente bando di gara e dalla Convenzione.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale di Ancona.

14. Decadenza e revoca

Si avrà decadenza del provvedimento di concessione del servizio, revoca del beneficio della compensazione finanziaria e recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali, nel caso di:

- perdita, in qualsiasi momento successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali e tecnici di cui al paragrafo 2.1 del presente bando nonché di quelli previsti dal capitolato di gara;
- perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 del presente bando a partire dalla data di inizio di esercizio della rotta onerata.

15. Risoluzione della Convenzione

15.1 Inadempimento generico

Fatto salvo quanto previsto nello specifico per l'ipotesi di voli non operati per motivi direttamente imputabili al vettore in numero superiore al 2% dei voli previsti per ciascuno dei due anni di esercizio (cfr par. 10 e quanto si dirà più avanti al punto 15.3), in caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione, nella Convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato di gara, l'ENAC, valutata in condivisione con MIT e con Regione Marche la gravità dell'inadempimento stesso, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 1454 del Codice civile, intima il vettore ad adempiere entro quindici giorni con diffida scritta in cui dichiara che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione s'intenderà senz'altro risolta.

15.2 Interruzione improvvisa

Al vettore che interrompa improvvisamente il servizio, l'ENAC chiede di comunicarne le motivazioni e di ripristinare il servizio stesso entro un termine massimo di sette giorni. Decorso inutilmente tale termine, senza che il vettore medesimo abbia ripristinato il servizio o ne abbia motivato fondatamente il mancato ripristino (fornendo dimostrazione di causa allo stesso non imputabile), si considera risolta di diritto la Convenzione e si applica una penale determinata con le stesse modalità di calcolo indicate al paragrafo 10 per la penale prevista per il recesso senza preavviso.

15.3 Penali comminabili al vettore superiori al 50% dell'importo massimo previsto per la compensazione

Nel caso in cui l'ammontare delle penali comminabili al vettore raggiunga un valore superiore al 50% dell'importo massimo aggiudicato per la compensazione finanziaria, la Convenzione si risolve per

inadempimento con effetto immediato, senza obbligo di diffida e di rispetto dei termini ad essa connessi.

15.4 Caducazione del provvedimento istitutivo dell'OSP.

La convenzione si risolve automaticamente per decisione giudiziale definitiva di caducazione del provvedimento istitutivo dell'OSP.

Il verificarsi di tale circostanza comporta l'immediato venir meno del diritto del vettore di esercitare il servizio sulla rotta affidata in esclusiva e con compensazione finanziaria e non determina alcuna pretesa risarcitoria da parte del vettore stesso.

La data di pubblicazione della sentenza definitiva è considerata quale termine finale del servizio ai fini della determinazione del saldo da corrispondere al vettore per le prestazioni rese.

15.5 Escussione garanzia e risarcimento

Ad eccezione dell'ipotesi sub punto 15.4, la risoluzione di diritto della Convenzione comporta per l'ENAC la facoltà di trattenere definitivamente l'importo indicato nella garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 13, nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.

16. Presentazione delle offerte

Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'informativa della Commissione europea prevista dall'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, le offerte, redatte in lingua italiana e in conformità a quanto previsto nel capitolato di gara, dovranno pervenire, a pena di esclusione, mediante posta, corriere o a mano, al seguente indirizzo:

ENAC – Direzione Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I - 00185 Roma.

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.

Il plico, sigillato con sistema di chiusura atto a garantirne la segretezza, dovrà riportare all'esterno il nominativo del concorrente, la ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica/ posta elettronica certificata, nonché la dicitura "Offerta gara per assegnazione della rotta Ancona – Milano Linate e viceversa, in oneri di servizio pubblico - CIG n. B6AD3F5129 - NON APRIRE".

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, contrassegnate dalle lettere *A*, *B* e *C* riportanti, oltre all'indicazione del nominativo del concorrente, le seguenti diciture:

Busta A – Documenti;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

I documenti da inserire nelle sopra citate tre buste sono individuati nel capitolato di gara citato nel paragrafo 4 del presente bando.

Nessuna offerta potrà essere integrata o sostituita in tutto o in parte dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

17. Termine di validità delle offerte

Le offerte rimangono valide per 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stesse.

18. Espletamento della gara

All'espletamento della gara provvede l'ENAC, attraverso una Commissione appositamente costituita.

19. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun concorrente, il rispetto delle disposizioni specificate nell'articolo 8 del capitolato di cui al paragrafo 4.

20. Trattamento dati personali

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle stesse.

I dati sensibili contenuti nelle offerte presentate dai vettori saranno trattati secondo quanto previsto dal “*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 2 marzo 2006 e consultabile nel sito dell'Ente stesso www.enac.gov.it.

21. Disposizioni finali

L'ENAC può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'intervenuta aggiudicazione non vincola l'ENAC alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, a cui motivatamente, può non dar luogo.

L'espletamento della procedura di gara non comporta l'obbligo di affidamento del servizio; in nessun caso ai vettori concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero di mancata stipula della Convenzione.

La Convenzione di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria.

La procedura di gara si interrompe se, come evidenziato al paragrafo 12, prima della sottoscrizione della Convenzione con il vettore aereo selezionato, uno o più vettori aerei dell'Unione europea comunicano all'ENAC, l'intenzione di avviare, a partire dal 1° novembre 2025, il servizio aereo di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto sulla rotta indicata al paragrafo 1, senza usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.